



COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 28 del 30 dicembre 2020

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020, in favore del Condominio Aurora + altri.

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella Sala dei Baroni sita al Castel Nuovo, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato inviato a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO de MAGISTRIS LUIGI		P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LANGELLA CIRO	P
2)	ARIENZO FEDERICO	Assente	22)	LANZOTTI STANISLAO	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MADONNA SALVATORE	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	Assente	24)	MATANO MARTA	Assente
5)	BUONO STEFANO	Assente	25)	MIRRA MANUELA	Assente
6)	CANIGLIA MARIA	P	26)	MORETTO VINCENZO	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	MUNDO GABRIELE	Assente
8)	CECERE CLAUDIO	P	28)	NONNO MARCO	P
9)	COCCIA ELENA	P	29)	PACE SALVATORE	P
10)	COLELLA SERGIO	P	30)	PALMIERI DOMENICO	P
11)	COPPETO MARIO	P	31)	QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12)	COPPOLA ARMANDO	Assente	32)	SANTORO ANDREA	Assente
13)	DE GREGORIO ELENA	P	33)	SGAMBATI CARMINE	Assente
14)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	34)	SIMEONE GAETANO	Assente
15)	FREZZA FULVIO	Assente	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	P
17)	GAUDINI MARCO	Assente	37)	ULLETO ANNA	P
18)	GIOVA ROBERTA	Assente	38)	VENANZONI DIEGO	Assente
19)	GUANGI SALVATORE	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	GUIDA CHIARA	P	40)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede il Presidente Fucito

In grado di prima convocazione

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Il Presidente pone in discussione la deliberazione di G.C. n. 285 del 06.08.2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020, in favore del Condominio Aurora + altri.*

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso: alla Commissione Bilancio e Finanza, che con verbale n.732 del 04.09.2020 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alla Commissione Diritto alla Città, alle Politiche Urbane, al Paesaggio e ai Beni Comuni, che con verbale n.708 del 14.09.2020 ha rinviato la discussione e l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alla Commissione Sport che con verbale n.749 del 10.09.2020 ha rinviato la discussione e l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alla commissione Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti che per quanto di competenza, ai sensi dell'art.239, del d.lgs.267/2000, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola all'assessore Piscopo per la relazione introduttiva.

L'assessore Piscopo precisa, che con il provvedimento in discussione si propone il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del d.lgs.267/2000 a favore del Condominio Aurora + altri, a seguito della Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato – IV Sezione che, ha condannato il Comune di Napoli, all'ottemperanza della Sentenza n. 1284 del 29.01.2002 emessa dal Tribunale Civile di Napoli, I Sezione Stralcio. L'Ente in seguito a tale Sentenza è stato condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, di somme conseguenti alla occupazione acquisita di parte del viale condominiale, irreversibilmente trasformato in strada ad uso pubblico.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e, cede la parola al consigliere Brambilla che ne ha fatto richiesta.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Arienzo, Venanzoni, Quaglietta e Giova. (presenti 31)

Il Consigliere Brambilla ricorda quanto dichiarato in una precedente seduta sul riconoscimento del debito. Afferma che il provvedimento risulta illegittimo, in quanto la Sentenza dispone il pagamento entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della stessa, datata quattro maggio, scaduto il quale si doveva provvedere a comunicarlo alla Prefetto per la nomina di un commissario ad acta per la liquidazione.

Il Presidente ricorda che sul provvedimento in una precedente seduta di Consiglio è stata svolta la discussione generale con i chiarimenti sui diversi rilievi sollevati e, posto in votazione venne meno il numero legale, quindi si doveva procedere alla semplice votazione del provvedimento. Cede la parola al consigliere Moretto che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Moretto definisce tecnicamente decaduto l'atto e quindi nullo, in quanto non approvato entro i novanta giorni dal Consiglio. Chiede di sapere se l'atto risulta ancora vigente e, pertanto, di competenza dell'Ente o decaduto e, quindi di competenza del Prefetto con la nomina di un commissario ad acta.

Il Presidente fa presente, che la Segreteria Generale a seguito dei rilievi sollevati dai consiglieri Brambilla e Moretto sta verificando se l'atto risulta ancora di competenza dell'Ente o bisogna considerarlo decaduto.

Il consigliere Brambilla interviene nuovamente, chiedendo che l'atto venga ritirato, e con lettera formalmente motivata comunicato al Prefetto la decadenza del provvedimento.

L'assessore Piscopo chiarisce, che visto che l'atto di insediamento del commissario non vi è stato il debito risulta ancora di competenza del Comune. Precisa, che il debito è stato diverse volte



calendarizzato per l'approvazione del Consiglio, tale modo di procedere ha determinato la non comunicazione per la nomina del commissario. Conclude, assicurando che la competenza del riconoscimento del debito risulta di competenza del Comune e l'atto può essere votato dal Consiglio.

Il Presidente ribadisce che il provvedimento doveva essere posto in votazione in quanto già ampiamente svolta la discussione generale e forniti chiarimenti sui rilievi sollevati. Cede la parola per dichiarazione di voto.

Il consigliere Brambilla si chiede perché allo scadere dei novanta giorni non essendo stato approvato il provvedimento non si è provveduto ad avvisare il Prefetto che scaduti i tempi la questione non era più di competenza dell'Ente.

L'assessore Piscopo fa presente che il commissario ad acta è stato puntualmente informato sulla questione e se si hanno motivazioni concrete da rendere contro il provvedimento lo si faccia subito. Precisa, inoltre, che se si fosse insediato il commissario ad acta avrebbe comunque liquidato con i fondi dell'Ente con l'aggravio delle spese per il suo intervento.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Brambilla, Esposito, Matano, Simeone, Coppola, Sgambati, Santoro e Frezza. (presenti 23)

Il Presidente pone in votazione, la deliberazione di G.C. n. 285 del 06.08.2020 di proposta al Consiglio, assistito dagli scrutatori Pace e Guida accerta e dichiara la presenza in aula di **n. 23 Consiglieri** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e, dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n.23

Voti Favorevoli: n. 19

Voti contrari: n. 2 (Caniglia e Nonno)

Astenuti: n. 2 (Guangi e Moretto)

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 285 del 06. 08. 2020 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.L.gs. 18/08/2000 n.267, del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020, in favore del Condominio Aurora + altri.*

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti documenti:

- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberazione di G.C. n. 285 del 06.08.2020 di proposta al Consiglio composta di n. 09 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 29 pagine progressivamente numerate e firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero L1083/2020/002 e specificati nella deliberazione.

contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Selva

Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito

Alessandro Fucito

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 28 del 30/12/2020 composta da n. 4... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 42..., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.gs. 267/2000).

Il Responsabile [firma]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. _____ del _____ a: _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.gs. 267/2000.

Addì 1/2/2021

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari [firma]

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo *e-grammata* per le procedure attuative:

Vice Sindaco con delega all'Urbanistico
Assessorato al Patrimonio
Assessorato al Verde
Area Manutenzione
Servizio supporto ai RUP
Servizio Spettivo
Collegio Rev. Conti
Dipartimento Proprietà

Addì 1/2/2021

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari [firma]

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

☐ divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n.progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile _____

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI - NAPOLI 02 SETTEMBRE 2020

Deliberazione di G.C. n. 285/2020 del 06.08.2020 – Proposta al Consiglio “Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del Dlgs 18/08/2000 n. 267, del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020, in favore del Condominio Aurora più altri”.

L'anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di settembre, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Costantino SESSA Presidente

dr. Domenico CAROZZA Componente

dr. Antonio DANIELE Componente

per esprimere il proprio parere alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre al Consiglio Comunale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO

-che, con il provvedimento in oggetto, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il riconoscimento del d. f. b. per € 26.127,57 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a favore del Condominio Aurora sito in Via San Giacomo dei Capri n. 38/42 e dei relativi condomini (nominativi ed importi da liquidare esplicitati a pag. 03 del deliberato) a seguito della sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato – IV Sezione che, ha condannato il Comune di Napoli, all'ottemperanza della Sentenza n. 1284 del 29/01/2002 emessa dal tribunale Civile di Napoli, I Sezione Stralcio.

- che con la Sentenza n. 1284 del 29/01/2002 l'Ente è stato condannato al pagamento, a titolo risarcitorio, di somme conseguenti alla “occupazione acquisitiva” di parte del viale condominiale, irreversibilmente trasformato in strada ad uso pubblico.

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- che con deliberazione di C.C. n. 13 del 04/08/2020 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2019;
- che il D.L. n. 34/2020 ha rinviato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020, pertanto la gestione avviene secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00;
- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO

come da attestazione del Ragioniere Generale dell'Ente che :

- la copertura finanziaria del debito fuori bilancio, pari complessivamente ad € 26,127,57 è assicurata sul capitolo 42051 codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001- Esercizio Provvisorio 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si ravvisa la necessità di effettuare le seguenti osservazioni e considerazioni per il Consiglio comunale:

- i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio vanno adottati con tempestività, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente per eventuali interessi o spese di giustizia e quant'altro;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;
- nel caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (lettera a) dell'art. 194, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di essa;

Collegio dei Revisori dei Conti

- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs., n. 267/2000, le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere sottoposte all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del parere di competenza;
- l'obbligo di comunicazione agli Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003);
- la responsabilità tecnica è stata assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, esprimendo un proprio parere di competenza in termini di "favorevole", attestando, altresì, anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa proprio nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- sottolineare e riportare, infine, anche il contenuto dell'art. 9 del Decreto Legge, n. 78 /2009, laddove si recita "tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 2 si dispone: "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica".

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Supporto ai RUP Arch Alfonso Ghezzi, in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere di regolarità contabile espresso in termini di "favorevole", dal Ragioniere Generale, Dott. Raffaele Grimaldi, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le osservazioni del Segretario Generale;





Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO DEI REVISORI

in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 194, comma 1, lettera a del D.Lgs 267/2000, che disciplina il trattamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,

ESPRIME

per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla deliberazione di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio, n. 285 del 06/08/2020.

Napoli, 02 settembre 2020

Il Collegio dei Revisori

ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

AREA: MANUTENZIONE

SERVIZIO: SUPPORTO AI RUP

ASSESSORATO all'Urbanistica, ASSESSORATO al Patrimonio e
ASSESSORATO al Verde

(Proposta al Consiglio)

Lu/286

22 LUG. 2020

Proposta di deliberazione prot. n° 2 del 14/07/2020

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 285 /2020**OGGETTO: Proposta al Consiglio:** Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. a) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020, in favore del Condominio Aurora + altri.Il giorno 06.08.2020....., nella residenza comunale (A), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° (UNDI C)..... Amministratori in carica:**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

ASSESSORI(*):Enrico PANINI
(Vicesindaco)

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Ciro BORRIELLO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Lucia Francesca MENNA

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Luigi FELACO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Annamaria PALMIERI

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Rosaria GALIERO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Monica BUONANNO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Alessandra CLEMENTE

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Raffaele DEL GIUDICE

P	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Eleonora de MAJO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

Carmin PISCOPO

<input checked="" type="checkbox"/>	A
-------------------------------------	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*) I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza:.....

SINDACO Luigi de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune:.....

Roberta MAGNONI

(A) IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dell'Assessore al Patrimonio e dell'Assessore al Verde,

Premesso che:

- per il riconoscimento di legittimità del debito in oggetto rileva quanto disposto dall'art 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale il Consiglio Comunale procede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, per la fattispecie che qui occupa, da sentenze esecutive, come previste alla lettera a) dell'indicato comma;
- il principio contabile n. 2/90-108 dell'Osservatorio sulla Finanza Locale fornisce indicazioni operative in materia di debiti fuori bilancio, peraltro chiarendo che la funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte; nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli artt.243bis e ss. del D. Lgs. n.267/00;
- il procedimento amministrativo per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'art.39 del vigente Regolamento di Contabilità e dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 918 del 04.06.09, n.299 del 30.04.13 e n.305 del 06.05.15, integrate dalle circolari esplicative pg. nn. 137581/10, 801132/12 e 733768/14;

Considerato che:

- con ricorso notificato nel corso del 2013 il Condominio di via San Giacomo dei Capri n. 38/42 in Napoli ed alcuni condomini hanno adito il T.A.R. Campania – Napoli per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 1284 del 29 gennaio 2002, emessa dal Tribunale Civile di Napoli, I sezione stralcio (poi oggetto di plurimi decreti di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c.) recante la condanna del Comune di Napoli al pagamento, a titolo risarcitorio, di somme conseguenti alla "occupazione acquisitiva" di parte del viale condominiale, irreversibilmente trasformato in strada ad uso pubblico;
- con la sentenza n. 3178 dell'11 giugno 2015, il T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, ha rigettato il ricorso;
- avverso la sentenza n. 3178/2015 del T.A.R. Campania hanno interposto appello al Consiglio di Stato il Condominio, nonché i condomini sigg.ri
 - Riccardo Monaco, Marco Monaco e Sergio Monaco, quali eredi di Luigi Monaco;
 - Valeria di Donato, Maria Ghiotto e Giulia di Donato, quali eredi di Giuseppe di Donato;
 - Laura Pascal;
 - Rita Minieri;
 - Paolo Levi, quale erede di Marco Mazzei;
 - Michele Cangerò;
 - Irene Pumpo;
 - Aurora Vela;
 - Alessandra Pumpo;
 - Rossella Pumpo;
 - Mirella Pescione;
 - Fiorella Arcuri;
 - Roberto Ghiggi, quale erede di Gioacchino Ghiggi;
 - Dora Vogelsang, Bruno D'Avenia e Valeria D'Avenia, quali eredi di Oreste D'Avenia;

e si è costituito in resistenza il Comune di Napoli;

- con Sentenza n. 2804/2020 pubblicata il 04/05/2020 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello lo ha accolto ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato il Comune di Napoli all'ottemperanza della sentenza n. 1284 del 29 gennaio 2002 emessa dal Tribunale civile di Napoli, I Sezione stralcio, secondo quanto stabilito in motivazione, sub 5 che di seguito si trascrive: *"Ne consegue, dunque, che al Condominio ed ai singoli condomini ricorrenti spettano unicamente le somme distintamente indicate per ciascuno di essi nell'allegato 1 alla relazione di verifica depositata in data 27 dicembre 2019, cui si fa integrale richiamo. Il Comune di Napoli dovrà provvedere al relativo pagamento entro il termine di giorni novanta dalla*

IL SEGRETARIO GENERALE

6

pubblicazione della presente sentenza, scaduto il quale provvederà senza indugio, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli (con facoltà di sub-delega a funzionario sotto-ordinato, in possesso delle necessarie competenze professionali), anche mediante le opportune variazioni di bilancio. Gli oneri dell'eventuale intervento commissariale (esteso anche alla corresponsione ai ricorrenti dell'importo liquidato dalla presente sentenza a titolo di refusione delle spese di lite) faranno carico al Comune di Napoli";

- l'allegato 1 alla relazione di verifica depositata in data 27 dicembre 2019, richiamata integralmente nella Sentenza, riporta le somme distintamente indicate per il Condominio e per i singoli condomini come di seguito:

<u>Appellanti</u>	<u>quota da liquidare</u>
Pascal Laura	445,06 €
Eredi Monaco Luigi	597,41 €
Eredi di Donato Giuseppe	3.700,53 €
Paolo Levi – Erede Mazzei Mario	176,89 €
Cangero Michele	483,64 €
Pumpo Irene	100,37 €
Pumpo Rossella ed Alessandra	772,10 €
Pumpo Rossella e Vela Aurora	12,28 €
Longobardi Luigi – Erede Minieri Rita	119,94 €
Arcuri Fiorella	103,18 €
Vela Aurora	2.021,35 €
Eredi D'Avenia Oreste	439,88 €
Ghiggi Roberto Erede Ghiggi Gioacchino	780,74 €
Pescione Mirella	332,18 €
	<hr/>
somma	10.085,55 €
Condominio Aurora	1.450,82 €
	<hr/>
totale	11.536,37 €

- con la citata Sentenza n. 2804/2020 il Consiglio di Stato ha altresì condannato a rifondere solidalmente ai ricorrenti, anche ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre accessori come per legge e quindi in complessivi € 14.591,20, che pertanto verranno corrisposte al primo ricorrente Monaco Riccardo;
- con nota PG/2020/308145 del 04/05/2020 il Servizio Difesa Giuridica Civile ha trasmesso copia della decisione in argomento, invitando il Servizio Supporto ai RUP alla predisposizione degli atti necessari ai pagamenti delle somme dovute;
- con nota PG/2020/334768 del 13/05/2020 il Vice Segretario Generale ha richiamato l'attenzione del Dirigente del Servizio Supporto ai RUP sulla necessità di predisporre gli atti necessari al pagamento delle somme dovute, al fine di scongiurare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente;
- con nota PG/388950/2020 del 04/06/2020 il Servizio Supporto ai RUP ha chiesto al Servizio Gestione Bilancio ed al Servizio Programmazione e Rendicontazione di indicare eventuali risorse su poste contabili da impegnare per gli incombeni di competenza nei termini fissati, ovvero procedere con prelevamento dal fondo di riserva; in mancanza, avrebbe provveduto a proporre il relativo debito fuori bilancio nella prossima ricognizione utile, con tempi incompatibili con quelli stabiliti nella decisione;
- a riscontro in merito alla copertura finanziaria, con nota PG/2020/393067 del 05/06/2020 il Servizio Programmazione e Rendicontazione ha indicato quale possibile imputazione della spesa derivante dal giudizio il cap. 42051, esercizio provvisorio 2020, che presenta sufficiente disponibilità, segnalando nel contempo che *"tale spesa può essere assunta al bilancio dell'ente previo riconoscimento consiliare ex art. 194 comma 1 lettera A TUEL che – in ragione dell'urgenza da Voi segnalata – potrà essere oggetto di Vs. proposta senza attendere l'istruttoria delle canoniche, periodiche, ricognizioni svolte dal Servizio Controllo equilibri finanziari"*;

Rilevato che:

- pertanto, il debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento con il presente atto ammonta complessivamente ad € 26.127,57 (Euro ventiseimilacentosettantasette/57), così ripartito:
Pascal Laura € 445,06; Eredi Monaco Luigi € 597,41; Eredi di Donato Giuseppe € 3.700,53; Paolo Levi – Erede Mazzei Mario € 176,89; Cangero Michele € 483,64; Pumpo Irene € 100,37; Pumpo Rossella ed Alessandra € 772,10; Pumpo Rossella e Vela Aurora € 12,28; Longobardi Luigi – Erede Minieri Rita € 119,94; Arcuri Fiorella € 103,18; Vela Aurora € 2.021,35; Eredi D'Avenia Oreste €

IL SEGRETARIO GENERALE

439,88; Ghiggi Roberto Erede Ghiggi Gioacchino € 780,74; Pescione Mirella € 332,18; Condominio Aurora € 1.450,82; Monaco Riccardo € 14.591,20;

- la copertura finanziaria è la seguente: cod. bil. 01.11-1.10.05.04.001 - CAP 42051 Bil. Provvisorio 2020 per € 26.127,57;

Visti:

- il D.Lgs n.267/00 ed il D.Lgs. n.118/11;
- il Regolamento di Contabilità

Attestato che:

- il presente atto è predisposto nel rispetto della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e degli artt. 13 e 17 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di CC n.4 del 28.02.2013;
- non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione ai sensi dell'art.6bis della L 241 del 07.08.1990, degli artt.7-9 del Codice di comportamento dell'Ente e degli artt. 6-7 del DPR n.62/2013;

Tutto quanto premesso e ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio come sopra contabilizzato.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 29 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1083/2020/002:

L1083_002_01. Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020

L1083_002_02. Allegato 1 alla relazione di verifica depositata in data 27/12/2019

L1083_002_03. Nota PG/2020/308145 del 04/05/2020 del Servizio Difesa Giuridica Civile

L1083_002_04. Nota PG/2020/334768 del 13/05/2020 del Vice Segretario Generale

L1083_002_05. Nota PG/2020/388950 del 04/06/2020 del Servizio Supporto ai RUP

L1083_002_06. Nota PG/2020/393067 del 05/06/2020 del Servizio Programmazione e Rendicontazione

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP
Arch. Alfonso Ghezzi

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio Comunale:

- di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 co.1 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio insorto per l'importo complessivo di € 26.127,57 scaturente dalla Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020;
- di dare atto** che è necessario individuare copertura finanziaria per il suddetto debito fuori bilancio di € 26.127,57, così ripartito:

• Pascal Laura	445,06 €
• Eredi Monaco Luigi	597,41 €
• Eredi di Donato Giuseppe	3.700,53 €
• Paolo Levi – Erede Mazzei Mario	176,89 €
• Cangero Michele	483,64 €
• Pumpo Irene	100,37 €
• Pumpo Rossella ed Alessandra	772,10 €
• Pumpo Rossella e Vela Aurora	12,28 €
• Longobardi Luigi – Erede Minieri Rita	119,94 €
• Arcuri Fiorella	103,18 €
• Vela Aurora	2.021,35 €
• Eredi D'Avenia Oreste	439,88 €
• Ghiggi Roberto Erede Ghiggi Gioacchino	780,74 €
• Pescione Mirella	332,18 €
• Condominio Aurora	1.450,82 €
• Monaco Riccardo	14.591,20 €

IL SEGRETARIO GENERALE

3. di disporre che la copertura della spesa complessiva di € 26.127,62, nelle more delle determinazioni che il Consiglio Comunale vorrà assumere, è assicurata negli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2020 sul capitolo 42051 cod. bil. 01.11-1.10.05.04.001;

4. di disporre, infine, con riguardo agli adempimenti successivi, quanto segue:

- il Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale inoltrerà il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 co.5 della legge n. 289/2002, al Servizio Ispettivo, ai Servizi Finanziari ed al Servizio Supporto ai RUP proponente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, in uno alle schede di proposta formulate, per i rispettivi consequenziali adempimenti;
- il Servizio Ispettivo procederà alla verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in ordine alla insorgenza del debito oggetto del presente atto, secondo la disciplina del Regolamento sull'attività ispettiva e in base alle indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- rimandare a tutto quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 918 del 4 giugno 2009, modificata ed integrata dalle deliberazioni GC 30.04.13 n.299 e CC n.31 del 23.05.18 e da ogni ulteriore atto o circolare esplicativa in materia.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore all'Urbanistica
Prof. Carmine Piscopo

L'Assessore al Patrimonio
Dott.ssa Alessandra Clemente

L'Assessore al Verde
Dott. Luigi Felaco

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP
Arch. Alfonso Ghezzi

VISTO: Il Responsabile di Area Manutenzione
Arch. Alfonso Ghezzi

IL SEGRETARIO GENERALE

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 24/06/2020, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. a) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato, sez. IV, pubblicata il 04/05/2020, in favore del Condominio Aurora + altri.

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP Arch. Alfonso Ghezzi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 14/07/2020

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 22 LUG. 2020 e protocollata con il n. 14/285; ✓ Parere allegato

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

PROG. 8161/20

PREV. INP. 105/20

CAP. 42051

B.S. Provvisorio 2020

COD. BIL. 01.11-1.10.05.04.001

Addì, 03/08/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

4

*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio n. 2 del 14.07.2020 – I4 286 del 22.7.2020 . Servizio Supporto ai RUP.**

Con la proposta in esame si dispone il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 191 comma 1) lettera a) del D.lgs 267/2000 scaturente dalla sentenza n. 2804/2020 del Consiglio di Stato sez. IV in favore del Condominio Aurora + altri per l'importo di € 26.127,57.

Premesso che la ricognizione dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 191 del D.lgs 267/2000 viene effettuata con cadenza periodica dai dirigenti proponenti che trasmettono le schede di debito fuori bilancio corredate dalla relativa documentazione al Dipartimento Ragioneria che, effettuata l'istruttoria, predispone apposito atto deliberativo di proposta al Consiglio di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

che il dirigente ha disposto un provvedimento di riconoscimento singolo, segnalando l'urgenza considerata l'imminente scadenza del termine (novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza n. 2804/18 del Consiglio di Stato), scaduto il quale si insedierà, quale commissario ad acta, il Prefetto.

La spesa di € 26,127,57= trova copertura sul cap. 42051 EP 2020, cod. bil. 01.11-1.10.05.04.001

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole

Il Ragioniere Generale
dott. Raffaele Grimaldi


Rui

8

Proposta di deliberazione del Servizio Supporto ai RUP - prot. 2 del 14.7.2020 pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 3.8.2020 – SG 290
Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Letto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio proponente, che recita: *"Favorevole."*

Letto il parere di regolarità contabile che recita: *"[...] Favorevole"*.

Come si evince dalla lettura delle dichiarazioni rese nella parte narrativa, il debito fuori bilancio di cui si propone il riconoscimento deriva da una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Napoli per una *"occupazione acquisitiva di parte del viale condominiale, irreversibilmente trasformato in strada ad uso pubblico"*; la dirigenza dichiara, altresì, che il riconoscimento viene proposto al di fuori della periodica deliberazione ricognitiva dei debiti fuori bilancio in quanto la sentenza di condanna dispone il *"pagamento entro il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della presente sentenza, scaduto il quale provvederà senza indugio, quale commissario ad acta"* e considerato che *"il Vice Segretario Generale ha richiamato l'attenzione del Dirigente del Servizio Supporto ai RUP sulla necessità di predisporre gli atti necessari al pagamento delle somme dovute, al fine di scongiurare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente"*.

Si richiamano:

- l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, fra i quali quelli derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 39 del Regolamento di contabilità con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri della gestione finanziaria *"1. [...] il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste dall'art. 194 D.Lgs 267/2000. 2. Al riconoscimento di legittimità di detti debiti il Consiglio può provvedere tutte le volte che se ne manifesta la necessità e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 3. I debiti fuori bilancio che dovessero manifestarsi successivamente e comunque fino al 31 dicembre dovranno essere riconosciuti nell'esercizio seguente e, comunque, prima della data di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente."*;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6), del D. Lgs. 267/2000, in cui si richiede l'espressione del parere dell'Organo di revisione contabile sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, in cui viene sancito l'obbligo di trasmettere i provvedimenti di riconoscimento agli organi di controllo ed alla procura della Corte dei conti;
- la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, avente ad oggetto *"Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL"*, secondo cui la deliberazione di riconoscimento di un debito fuori bilancio *"assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale», ma piuttosto di «ricondere al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità"*.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

VISTO:
il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 285 del 06.08.20 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 11/08/20 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)


La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

Pubblicato il 04/05/2020

N. 02804 /2020 REG.PROV.COLL.
N. 08663/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8663 del 2015, proposto dai signori: Riccardo Monaco, Marco Monaco e Sergio Monaco, quali eredi di Luigi Monaco; Valeria di Donato, Maria Ghiotto e Giulia di Donato, quali eredi di Giuseppe di Donato; Laura Pascal; Rita Minieri; Paolo Levi, quale erede di Mario Mazzei; Michele Cangero; Irene Pumpo; Aurora Vela; Alessandra Pumpo; Rossella Pumpo; Mirella Pescione; Fiorella Arcuri; Roberto Ghiggi, quale erede di Gioacchino Ghiggi; Dora Vogelsang, Bruno D'Avenia e Valeria D'Avenia, quali eredi di Oreste D'Avenia, nonché dal Condominio di via San Giacomo dei Capri n. 38/42 in Napoli, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Massimo e Valentina Esposito, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Avignonesi, 5,

contro

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari ed Anna Pulcini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Nicola Laurenti in Roma, via F.

Denza, 50/a,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3178 dell'11 giugno 2015, relativa all'ottemperanza della sentenza n. 1284 del 29 gennaio 2002, emessa dal Tribunale civile di Napoli, I Sezione stralcio, a sua volta afferente al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni per occupazione *sine titolo* di terreni.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati,

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli,

Visti tutti gli atti della causa,

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, il Cons. Luca Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato nel corso del 2013 il Condominio di via San Giacomo dei Capri n. 38/42 in Napoli, nonché i signori:

- Ghiotto Maria, di Donato Valeria e di Donato Giulia, quali eredi di di Donato Giuseppe,
- Pascal Laura,
- D'Angelo Adele,
- Collaro Renato,
- Cangero Michele,
- Minieri Rita,
- Arcuri Fiorella,
- Longo Mauro,
- Pumpo Alessandra,
- Pumpo Rossella,

- Vela Aurora,
 - Pumpo Irene,
 - D'Avenia Bruno, Vogelsang Dora e D'Avenia Valeria, quali eredi di D'Avenia Oreste,
 - Viviani Luigi,
 - Ghiggi Roberto, quale erede di Ghiggi Gioacchino,
 - Levi Paolo, quale erede di Mazzei Marco,
 - Pescione Mirella,
 - Pescione Vittorio,
 - Monaco Marco, Monaco Sergio e Monaco Riccardo, quali eredi di Monaco Luigi,
- hanno adito il T.a.r. per la Campania – Napoli per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 1284 del 29 gennaio 2002, emessa dal Tribunale civile di Napoli, I Sezione stralcio (poi oggetto di plurimi decreti di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c.), recante la condanna del Comune di Napoli al pagamento, a titolo risarcitorio, di somme conseguenti alla “*occupazione acquisitiva*” di parte del viale condominiale, irreversibilmente trasformato in strada ad uso pubblico.

Nel ricorso i ricorrenti hanno precisato che:

- la sentenza era passata in giudicato;
- il Comune, nonostante gli atti di precetto notificati dai ricorrenti, non aveva corrisposto alcunché;
- a seguito della dichiarazione di dissesto dell'Ente, i crediti *de quibus* erano poi confluiti nella massa passiva della gestione straordinaria;
- l'apposita commissione aveva proceduto, nel 2006, a corrispondere la sorte capitale e parte delle competenze accessorie (in particolare, la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti per il periodo intercorrente fra il deposito in giudizio della CTU, ossia il 26 ottobre 2000, e la pubblicazione della sentenza, il 29 gennaio 2002 – cfr. ricorso in primo grado, pag. 5);
- erano, dunque, ancora dovute le restanti poste accessorie, in particolare “*gli interessi risarcitori sulla somma iniziale, rivalutata anno per anno, a far data dal 1*

gennaio 1994”, nonché “*gli interessi compensativi sul residuo ancora non corrisposto*”.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r., anche sulla scorta di un ulteriore pagamento effettuato dal Comune di Napoli nel corso del 2014, ha rigettato il ricorso.

Il Tribunale, premesso che la “*la richiesta dei ricorrenti non attiene alla sorta capitale, atteso nel corso del 2006 l’amministrazione comunale ha disposto il pagamento in favore dei ricorrenti (condominio e condomini) della somma liquidata nella sentenza*” e che, pertanto, “*la questione concerne la corretta quantificazione degli importi accessori*”, ha osservato che “*la decisione resa in sede civile non appare di immediata intelligibilità*”.

Il Tribunale ha, in proposito, sostenuto che, “*in caso di difficoltà interpretative, va data preminenza al contenuto dispositivo della decisione giurisdizionale, poiché la parte motivazionale ne costituisce solo un antecedente logico utile in caso di incertezza del primo*”.

In quest’ottica, il Tribunale ha rilevato che, nella sentenza ottemperanda, “*il dispositivo differenzia nettamente il credito vantato dal condominio (per le spese di sistemazione del viale) da quelli vantati dai singoli condomini (controvalore del viale occupato e minus valore delle singole unità immobiliari). Tale differenza, che si comprende alla luce della differente epoca di quantificazione degli stessi (1994 – epoca del pagamento dei lavori di sistemazione - per il condominio, 2010 – epoca di redazione della ctu – per i singoli condomini), si riflette anche sulla modalità di computo degli accessori delle rispettive sorti capitale. Per il condominio, trattandosi di spesa storica, il giudice civile ha riconosciuto la rivalutazione (secondo gli indici ISTAT) a far data dal 1994, mentre per i singoli condomini la rivalutazione risale all’ottobre 2010 (ultimo deposito della ctu). Ai singoli condomini sono poi riconosciuti gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata (e cioè dal 2010, momento in cui scatta la rivalutazione)*”.

Per i condomini, ha dunque sostenuto il Tribunale, *“per espressa disposizione dell’azionata sentenza civile, la rivalutazione monetaria deve ritenersi dovuta dalla data di deposito della consulenza tecnica d’ufficio redatta in quel giudizio sino al deposito della sentenza stessa, oltre gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, mentre per il periodo seguente sono dovuti esclusivamente gli interessi corrispettivi maturati sino alla data dei pagamenti (pacificamente già effettuati)”*.

Il Tribunale ha, quindi, così concluso: *“ne deriva la reiezione della richiesta:*

- *degli interessi risarcitori sulla somma iniziale, rivalutata anno per anno, a far data dal 1° gennaio 1994 (lettera c del prospetto di parte ricorrente), poiché il dispositivo della decisione non può essere letto in tale senso,*
- *degli interessi compensativi su residuo non ancora corrisposto al 31.12.2010 (lettera e del prospetto di parte ricorrente), poiché si basa sul riconoscimento della pregressa voce, che non è dovuta,*
- *degli interessi compensativi su residuo non ancora corrisposto (lettera f del prospetto di parte ricorrente), poiché si basa sul riconoscimento delle pregresse voci, che non sono dovute”*.

Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la domanda di interessi e rivalutazione successivi alla sentenza, in quanto *“è onere di parte ricorrente specificare che nelle somme ricevute non sia compreso il quantum per interessi legali (considerato che secondo i più recenti approdi della giurisprudenza civile il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente solo ove la parte dimostri che nel periodo preso in considerazione il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali)”*.

Il Tribunale ha, infine, ritenuto che non possano costituire oggetto del giudizio di ottemperanza le spese di precetto e, in genere, le spese che non hanno titolo nella sentenza ottemperanda.

3. Hanno interposto appello il Condominio, nonché i signori:

- Riccardo Monaco, Marco Monaco e Sergio Monaco, quali eredi di Luigi Monaco;

- Valeria di Donato, Maria Ghiotto e Giulia di Donato, quali eredi di Giuseppe di Donato;
- Laura Pascal;
- Rita Minieri;
- Paolo Levi, quale erede di Mario Mazzei;
- Michele Cangero;
- Irene Pumpo;
- Aurora Vela;
- Alessandra Pumpo;
- Rossella Pumpo;
- Mirella Pescione;
- Fiorella Arcuri;
- Roberto Ghiggi, quale erede di Gioacchino Ghiggi;
- Dora Vogelsang, Bruno D'Avenia e Valeria D'Avenia, quali eredi di Oreste D'Avenia.

Hanno, viceversa, omissis di impugnare la sentenza i signori:

- D'Angelo Adele,
- Collaro Renato,
- Longo Mauro,
- Viviani Luigi,
- Pescione Vittorio,

la cui posizione, pertanto, non rientra nell'oggetto del presente grado di giudizio.

Nell'appello si sostiene che il Tribunale:

- avrebbe omissis di indicare 14 ricorrenti, dei quali 11 ricorrenti anche in appello (ossia i signori di Donato Valeria e di Donato Giulia, Pascal Laura, Cangero Michele, Minieri Rita, Arcuri Fiorella, Pumpo Alessandra, Pumpo Rossella, Pumpo Irene, Vela Aurora e D'Avenia Bruno);
- avrebbe indicato in maniera scorretta il nominativo del ricorrente Ghiggi Roberto,

definito erroneamente Chiggi;

- avrebbe indicato in maniera errnea il numero e la data della sentenza ottemperanda, nonché la data di deposito della CTU (avvenuta non nel 2010, bensì in data 26 ottobre 2000), con conseguente errnea indicazione della decorrenza della rivalutazione monetaria;

- avrebbe escluso la decorrenza degli interessi “*risarcitori*” a favore dei condomini sin dal 1994, come invece riconosciuto, in una controversia del tutto analoga alla presente, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1762 del 2013, resa a definizione di un separato ricorso radicato da altri due condomini del medesimo stabile.

I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto disporsi l’ottemperanza nel modo che segue:

- rivalutazione monetaria del *quantum* riconosciuto ai condomini con decorrenza 26 ottobre 2000 ed interessi “*risarcitori*” sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dall’anno 1994;

- “*attualizzazione della somma riconosciuta in sentenza*” a favore del Condominio con decorrenza dall’anno 1994;

- danno da ritardo sotto forma di “*interessi compensativi*”, con decorrenza 5 febbraio 1981 (data dell’originaria occupazione del viale condominiale) e sino alla data di pagamento della sorte capitale (2006);

- rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

- danno da mancata parziale esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli.

3.1. La Sezione ha dapprima, con ordinanza n. 2322 del 1 giugno 2016, sollecitato al Comune una “*analitica relazione che, tenendo conto delle critiche mosse nell’atto di appello e nella successiva memoria depositata da parte appellante chiarisca analiticamente:*

a) *quali somme, in che epoca, ed a che titolo, siano state versate, nel tempo, al Condominio, ed ai singoli condomini odierni impugnanti e/o ai loro danti causa,*

evidenziando quale sia (ove sussistente) la discrasia quantitativa rispetto alle somme richieste dalla odierna parte appellante e chiarendo, voce per voce, le eventuali ragioni di non condivisibilità delle richieste di parte appellante,

b) ogni eventuale ed ulteriore chiarimento sui fatti di causa”.

L'ordine istruttorio è stato, poi, replicato con ordinanza n. 4593 del 3 ottobre 2017.

3.2. Adempiuto alfine l'onere da parte del Comune, la Sezione ha emanato la sentenza non definitiva n. 3117 del 24 maggio 2018.

In tale provvedimento si è, in primo luogo, sostenuto che *“come è dato evincere dalla lettura della sentenza passata in giudicato – e che pertanto costituisce il dato non più controvertibile in relazione al quale il giudice dell’ottemperanza deve verificare la fondatezza (o meno) del ricorso – le somme definite in favore di ciascuno dei condomini, come risultanti dalla CTU, devono essere ulteriormente oggetto:*

- di rivalutazione monetaria, a far data dal deposito della CTU (che in sentenza è indicato come avvenuto alla data del 26 ottobre 2000: v. pag. 10 sent.),*
- di interessi (da intendersi al saggio legale), calcolati di anno in anno sulla somma così rivalutata.*

Tale conclusione, oltre che ricavarsi dal dato letterale della decisione, si evince anche:

- sia da quanto espressamente risultante in sentenza, laddove si afferma che <<il danno viene recepito da questo giudice e calcolato per ciascuno degli aventi diritto nella misura emergente dalla predetta CTU>>;*
- sia dal raffronto tra il danno liquidato in favore del condominio (che, in quanto riferito all’anno 1994, andava <<riportato all’attualità mediante aggiornamento della somma secondo gli indici ISTAT>>) e quello liquidato ai singoli condomini, che risulta già quantificato “all’attualità” in CTU, e che dunque abbisogna di rivalutazione solo a far data dal deposito della medesima CTU;*
- sia, infine, dal fatto che, sempre in sentenza, si afferma che si <<provvede, in*

dispositivo, all'ammontare, spettante a ciascuno dei condomini, secondo le rispettive cifre considerate dal medesimo CTU>>".

La Sezione, pertanto, ha concluso che *"il decisum non può che essere interpretato se non nel senso che le cifre indicate dal CTU come risarcimento del danno spettante a ciascun condomino sono da intendersi "attuali" alla data del deposito della CTU (e non riferite ad un "valore" del 1994, ancorchè l'eventus damni si collochi in tale anno), e ciò a differenza di quanto verificato per il condominio, dove la cifra considerata era risalente, appunto, al 1994 (come espressamente dichiarato).*

Proprio per questo, l'ulteriore rivalutazione deve essere calcolata a far data dal deposito della CTU, termine che, altrimenti, risulterebbe privo di qualsiasi giustificazione".

Conseguentemente, è stato accolto il secondo motivo di appello, *"nella parte in cui, con il medesimo, si lamenta che la rivalutazione monetaria, disposta dalla sentenza n. 1284/2002 del Tribunale di Napoli sulle somme spettanti ai singoli condomini, sia stato fatto decorrere nella impugnata sentenza del TAR Campania non già dal 26 ottobre 2000 (data di deposito della CTU), bensì dalla diversa data dell'ottobre 2010 (v. sentenza TAR, pag. 4).*

Al contrario, non può essere accolto il predetto motivo laddove con il medesimo si richiede che il computo della rivalutazione monetaria decorra, per le somme da versare ai singoli condomini, <<a far data dal 1994>>.

Occorre precisare che il parziale accoglimento del secondo motivo di appello deve essere inteso relativamente alla esatta interpretazione della predetta decorrenza del risarcimento del danno spettante ai singoli condomini sulle somme liquidate in CTU, riservandosi il Collegio la verifica del quantum effettivamente spettante, all'esito dell'istruttoria che si dispone".

La sentenza ha, infatti, disposto, a carico delle parti, varie acquisizioni documentali.

3.3. In seguito, con l'ordinanza n. 4824 del 10 luglio 2019 la Sezione ha disposto una verifica contabile al fine di acclarare precisamente il *quantum* ancora

dovuto a ciascuno dei ricorrenti a titolo di accessori del credito risarcitorio, detratto quanto corrisposto dal Comune nel 2014.

In particolare la Sezione, richiamati gli orientamenti esegetici elaborati *in subiecta materia* dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. 4, 12 luglio 2004, n. 12868; Sez. 4, 12 marzo 2004, n. 5155; Sez. 1, 5 maggio 2005, n. 9361), ha “*ritenuto necessario disporre verifica contabile al fine di acclarare, con valori monetari espressi all’attualità e sulla base dell’analisi di tutta la documentazione versata in atti:*

a) il quantum eventualmente ancora dovuto, detratto quanto nelle more del giudizio corrisposto dal Comune, a ciascuno dei condomini odierni ricorrenti in appello a titolo di:

a1) rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT della somma indicata, a favore di ciascun condomino, nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1284 del 29 gennaio 2002 come corretto ed integrato con plurime ordinanze ex art. 287 c.p.c.; siffatta rivalutazione compete con decorrenza dal 26 ottobre 2000 sino alla data dell’integrale pagamento della sorte capitale da parte del Comune di Napoli;

a2) rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dell’importo complessivamente maturato a favore di ciascun condomino a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi del precedente punto a1); siffatta ulteriore rivalutazione compete con decorrenza dalla data dell’integrale pagamento della sorte capitale da parte del Comune di Napoli sino all’attualità;

a3) interessi semplici al tasso legale anno per anno vigente computati sulla somma indicata, a favore di ciascun condomino, nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1284 del 29 gennaio 2002 come corretto ed integrato con plurime ordinanze ex art. 287 c.p.c.; tali interessi sono da computarsi annualmente sulla somma di cui supra come anno per anno rivalutata e competono con decorrenza dal 26 ottobre 2000 sino alla data dell’integrale pagamento della sorte capitale da parte del Comune di Napoli;

a4) interessi semplici al tasso legale anno per anno vigente computati sull'importo complessivamente maturato a favore di ciascun condomino a titolo di interessi ai sensi del precedente punto a3); siffatti ulteriori interessi competono, al lume dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del ricorso in primo grado sino all'attualità;

b) il quantum eventualmente ancora dovuto al Condominio a titolo di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1994 all'attualità, sulla somma indicata nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1284 del 29 gennaio 2002; tale rivalutazione monetaria compete al Condominio secondo le modalità indicate supra, sub a1) e a2)''.

Il verificatore ha adempiuto all'incarico.

In vista della discussione del ricorso la sola parte ricorrente ha versato in atti difese scritte.

Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 23 aprile 2020 ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 e deliberato in pari data in audio-conferenza, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

4. Il ricorso merita accoglimento nei soli limiti che seguono.

4.1. Il Collegio premette che il verificatore ha computato le ulteriori somme spettanti a ciascun ricorrente, in base alle indicazioni fornite dalla Sezione, elaborate sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali in materia (si vedano le pronunce richiamate nell'ordinanza n. 4824 del 10 luglio 2019, cui può aggiungersi anche Cass., Sez. 3, 31 ottobre 2017 n. 25817).

Ricevuta la bozza preliminare, il Comune di Napoli ha svolto osservazioni in ordine soltanto al computo dell'importo spettante al Condominio, che il verificatore ha accolto e trasfuso nella relazione definitiva.

Parte ricorrente, invece, ha ritenuto non soddisfattive le somme indicate dal verificatore, insistendo per l'estensione del relativo mandato, dovendosi in tesi esso includere anche:

- *“gli interessi compensativi a far data dal 1994”* sulla somma pari al danno a suo

tempo arrecato, come rivalutata di anno in anno;

- “*gli ulteriori interessi compensativi per l’ulteriore abnorme ritardo*” nella corresponsione del dovuto.

4.2. In proposito, il Collegio osserva che il presente giudizio attiene all’ottemperanza di sentenza del Giudice civile passata in giudicato: non si tratta, quindi, di applicare *ex novo* i canoni normativi e giurisprudenziali previsti in ordine al risarcimento del danno, bensì di interpretare ed attuare quello specifico *decisum*.

Nel giudizio di ottemperanza, invero, il Giudice non è chiamato ad applicare la legge (ossia il comando normativo generale ed astratto), ma ad attuare il diritto del caso concreto, come già dichiarato da una precedente pronuncia giurisdizionale.

Inoltre, nel presente grado di giudizio è già intervenuta una sentenza non definitiva, le cui statuizioni non possono più essere messe in discussione.

4.3. Ciò precisato, il Collegio osserva che la sentenza del Tribunale di Napoli ha condannato il Comune a corrispondere “*a titolo risarcitorio*”:

- a favore del Condominio, la somma di £ 30.000.000 “*aggiornata secondo gli indici ISTAT a far data dal 1994*”;

- a favore dei singoli condomini (fra cui gli odierni ricorrenti), la somma per ciascuno di essi quantificata dal CTU, “*con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall’epoca del deposito della CTU e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata*”.

Il *dictum* giurisdizionale è, quindi, chiaro nell’attribuire al Condominio la somma di £ 30.000.000 con rivalutazione monetaria a decorrere dal 1994: in difetto di difformi precisazioni nel corpo della motivazione, questa e solo questa è, dunque, la statuizione da eseguire.

4.4. Quanto alla posizione dei singoli condomini, l’interpretazione della decisione è più complessa.

Invero, nella motivazione del provvedimento si legge che “*essendosi verificati tutti i presupposti, il Comune di Napoli deve essere condannato al pagamento del*

risarcimento del danno causato a tutti i proprietari del Condominio ... analiticamente indicati dal CTU nel suo ultimo elaborato depositato agli atti il 26.10.2000”.

Subito dopo, tuttavia, il provvedimento aggiunge che “*per la valutazione del danno, in capo a ciascuno degli aventi diritto, [il CTU] ne ha determinato l’importo il quale deve essere altresì aggiornato come detto a far data dal 1994*”: le parole “*a far data dal 1994*”, peraltro, sono state aggiunte a penna e siglate.

Nel dispositivo, come visto, viene poi stabilito che ai singoli condomini spettano le somme per ciascuno di essi distintamente precisate, “*con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall’epoca del deposito della CTU e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata*”.

Ora, di norma il dispositivo si interpreta anche in base alla motivazione.

Nella specie, peraltro, la stessa motivazione pare recare, ad una prima lettura, rilievi contrastanti fra loro e con lo stesso dispositivo.

4.5. In realtà, ad un più attento esame la pur confusa esposizione motivazionale può essere ricondotta ad unità esegetica, in armonia con le statuizioni del dispositivo.

Nel corpo della motivazione, infatti, il Giudice fa plurimi e concordi riferimenti al danno come computato nel supplemento peritale depositato nell’ottobre 2000.

Si ponga mente alle seguenti affermazioni:

- “*il danno viene recepito da questo giudice e calcolato per ciascuno degli aventi diritto nella misura emergente dalla predetta CTU*”;
- “*nel caso di specie, essendosi verificati tutti i presupposti, il Comune di Napoli deve essere condannato al pagamento del risarcimento del danno causato a tutti i proprietari del Condominio ... analiticamente indicati dal CTU nel suo ultimo elaborato depositato agli atti il 26.10.2000, e ciò in riferimento al controvalore del viale occupato ed alle opere da eseguire al predetto, tenuto altresì conto del minus valore delle singole unità immobiliari, ivi non esclusi i garages*”;
- “*questo Giudice, in accoglimento della domanda, provvede, in dispositivo, alla determinazione dell’ammontare spettante a ciascuno dei condomini, secondo le*

rispettive cifre, considerate dal medesimo CTU”.

In un distinto passaggio, poi, si aggiunge che *“per la sistemazione del viale è stata prevista una spesa di £ 30.000.000 corripita all’anno 1994, ma essa deve essere riportata all’attualità mediante aggiornamento della somma secondo gli indici ISTAT, mentre per la valutazione del danno, in capo a ciascuno degli aventi diritto, [il CTU] ne ha determinato l’importo il quale deve essere altresì aggiornato come detto a far data dal 1994”*: le parole *“a far data dal 1994”* sono state aggiunte a penna e siglate.

Ora, tale passaggio motivazionale segue immediatamente quello riportato *supra*, riferito al danno relativo al *“controvalore del viale occupato ed alle opere da eseguire al predetto, tenuto altresì conto del minus valore delle singole unità immobiliari, ivi non esclusi i garages”*.

Un’analisi contestualizzata e logico-sistematica del passaggio *de quo*, anche in considerazione del fatto che le spese per la *“sistemazione del viale”* gravavano sul solo Condominio, conduce a ritenere che il Giudice abbia inteso implicitamente confermare, con riferimento al pregiudizio subito dai condomini, l’impostazione metodologica seguita dal Consulente.

Con maggiore approfondimento, il Collegio osserva che il Giudice ha specificato che il risarcimento a favore dei condomini deve essere effettuato *“come detto”*.

Con tale espressione il Giudice ha, con ogni ragionevolezza, inteso richiamare, una volta di più, l’approccio metodologico del CTU, che, nel proprio supplemento peritale cui più volte la sentenza fa riferimento, ha computato a favore dei condomini anche gli interessi maturati sulle somme corrispondenti al danno a suo tempo subito.

Del resto, in considerazione dell’esigenza primaria di addivenire ad un’interpretazione razionale, organica ed univoca del *decisum* giurisdizionale, l’aggiunta postuma dell’espressione *“a far data dal 1994”* non è, *ex se*, idonea ad ascrivere un diverso significato complessivo al passaggio motivazionale in

discorso.

E' necessaria, in proposito, una precisazione.

Il primo elaborato peritale, redatto in data 8 febbraio 1994, non comprendeva nel calcolo della somma spettante agli attori gli *“interessi compensativi”*, essendosi il CTU *“attenuto strettamente al mandato”* ricevuto.

Viceversa, a seguito del supplemento di indagini disposto dal Giudice con ordinanza dell'8 novembre 1999, il CTU, con perizia integrativa redatta in data 20 ottobre 2000, ha quantificato le somme spettanti a ciascuno dei condomini con importi *“aggiornati al 30 marzo 2000 attraverso i dati ISTAT”* e con computo *“per i diversi periodi, degli interessi legali al tempo medio”*, mediante l'applicazione di opportuni *“coefficienti moltiplicatori”*.

4.6. In sostanza, il Collegio ritiene che la sentenza ottemperanda, all'esito di una motivazione certo non preclara e potenzialmente polisensa, abbia inteso riconoscere, quanto agli accessori del credito:

- a favore del Condominio, la sola rivalutazione monetaria dell'importo riconosciuto dal CTU con riferimento al 1994;
- a favore dei singoli condomini, l'importo ad essi riconosciuto dal CTU con valori già attualizzati (e già comprensivi di interessi) al 30 marzo 2000, con ulteriore prospettiva *“rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'epoca del deposito della CTU e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata”*.

Quanto alla decorrenza di tali *“interessi sulla somma anno per anno rivalutata”*, giacché il dispositivo stesso e, per vero, la sentenza tutta si basano sulle risultanze delle operazioni peritali suppletive affidate al CTU, è ragionevole ritenere che il Giudice civile abbia inteso condannare il Comune a corrispondere ai condomini le somme quantificate dal CTU nel supplemento peritale (già rivalutate e già comprensive di interessi), su cui a sua volta calcolare *pro futuro*, a decorrere dal deposito della relazione, rivalutazione ed interessi.

Ad ulteriore conferma delle raggiunte conclusioni, il Collegio osserva, sotto altro profilo, che gli odierni ricorrenti non hanno a suo tempo impugnato la sentenza al

fine di ottenere una pronuncia pienamente (ed univocamente) rispondente alle proprie pretese risarcitorie.

Prima ancora, peraltro, non può omettersi di rilevare che, a quanto consta dalla sentenza civile (cfr. la relativa epigrafe), all'udienza di precisazione delle conclusioni gli attori si erano comunque *“riportati alla CTU”*, ossia avevano implicitamente accettato i valori ivi indicati come idonei a risarcire *in toto* il danno.

4.7. Oltretutto, la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 3117 del 2018, nel riconoscere fondato il relativo motivo di appello, ha fatto riferimento esclusivamente alla decorrenza della rivalutazione monetaria (effettivamente dovuta dal 26 ottobre 2000 e non dal 2010, come erroneamente stabilito dal T.a.r.), ma non ha operato alcun cenno alla pretesa di corresponsione di interessi *“risarcitori”* o *“compensativi”*, che, quindi, deve ritenersi implicitamente rigettata.

La Sezione, in tale pronuncia, ha infatti accolto il motivo *“relativamente alla esatta interpretazione della predetta decorrenza del risarcimento del danno spettante ai singoli condomini sulle somme liquidate in CTU”*, riservando al prosieguo non lo scrutinio di ulteriori poste risarcitorie, ma solo *“la verifica del quantum effettivamente spettante”*, ciò che è stato ottenuto con la verifica contabile poi disposta.

5. Ne consegue, dunque, che al Condominio ed ai singoli condomini ricorrenti spettano unicamente le somme distintamente indicate per ciascuno di essi nell'Allegato 1 alla relazione di verifica depositata in data 27 dicembre 2019, cui si fa integrale richiamo.

Il Comune di Napoli dovrà provvedere al relativo pagamento entro il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della presente sentenza, scaduto il quale provvederà senza indugio, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli (con facoltà di sub-delega a funzionario sotto-ordinato, in possesso delle necessarie competenze professionali), anche mediante le opportune variazioni di bilancio.

Gli oneri dell'eventuale intervento commissariale (esteso anche alla corresponsione

ai ricorrenti dell'importo liquidato dalla presente sentenza a titolo di refusione delle spese di lite) faranno carico al Comune di Napoli.

6. Non compete, viceversa, alcunché ad altro titolo.

Come correttamente ritenuto dal T.a.r., difetta la prova specifica del maggior danno (cfr. il principio desumibile dall'art. 1224, comma 2, c.c.); di converso, il danno da mancata (*recte*, incompleta) esecuzione del giudicato è risarcito dalle voci di cui all'ordinanza n. 4824, punti a2) ed a4).

Sono, poi, *naturaliter* estranee al giudizio di ottemperanza le spese non direttamente correlate alla pronuncia oggetto di richiesta di esecuzione coattiva.

7. Le spese del doppio grado di giudizio non possono che seguire la di gran lunga prevalente soccombenza e sono liquidate, anche ai sensi di cui all'art. 26, comma 1, c.p.a., nella misura indicata in dispositivo: rileva, in proposito, la complessiva condotta tenuta dal Comune, in aperto spregio del buon diritto di controparte, tanto nella fase anteriore all'instaurazione della *actio judicati* di fronte al T.a.r. (ossia dal 2002 al 2013), quanto nel corso del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di Napoli all'ottemperanza della sentenza n. 1284 del 29 gennaio 2002, emessa dal Tribunale civile di Napoli, I Sezione stralcio, secondo quanto stabilito in motivazione, sub § 5.

Condanna il Comune di Napoli a rifondere solidalmente ai ricorrenti, anche ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi €10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, svoltasi da remoto in audio-conferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Lamberti

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

Relazione finale su esecuzione ordinanza Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato
Ufficio Affari Giurisdizionali
-Sezione Quarta-

Oggetto: Verifica contabile per l'esecuzione dell'ordinanza n° 4824/2019 del Consiglio di Stato, Sez. IV e relativa al ricorso R.G. 8663/2015 prodotto da Monaco Riccardo ed altri.

Io sottoscritto Angelo Mincione, incaricato con provvedimento di delega dal Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, doc. int. n° 81602562 dell'11/07/2019, nelle funzioni di verificatore per l'esecuzione dell'ordinanza n° 4824/2019 del Consiglio di Stato, ho eseguito la verifica contabile sulla base della documentazione acquisita in sede istruttoria.

In particolare, sulla base delle risultanze contabili effettuate secondo i criteri stabiliti nell'ordinanza in oggetto, è emerso che, il quantum ancora dovuto a titolo di rivalutazione ed interessi dal Comune di Napoli al 31-10-2019, detratto quanto già versato nelle more del giudizio, è pari alla somma complessiva di euro **11.536,37** di cui:

- Euro **10.085,55** da versare agli appellanti a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi;
- Euro **1.450,82** da versare al Condominio Aurora a titolo di rivalutazione monetaria.

Pertanto allego la seguente documentazione ai fini di rendere noto alla Sezione IV del Consiglio di Stato, la verifica predisposta:

Allegato 1- Tabella con i conteggi effettuati ed aggiornata al 31-10-2019;

Allegato 2- Copia delle Deliberazioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione e dei pagamenti effettuati ai ricorrenti nel corso del 2006 a titolo di quota capitale, rivalutazioni ed interessi;

Allegato 3 - Copia di n° 1 mandato di pagamento effettuato nel 2012 in favore della ricorrente Arcuri Fiorella, e relativo alla somma riconosciuta con d.f.b. di cui alla delibera n° 26 del 29/10/2010;

Allegato 4- Copia di n° 15 mandati di pagamento effettuati nel 2014 in favore dei ricorrenti e relativi alle somme riconosciute con d.f.b. di cui alla delibera n° 57 del 30/11/2012, e delle relative distinte contabili ;

Cordiali Saluti

Napoli, 27/12/2019

MINCIONE
ANGELO
CORTE DEI
CONTI
27.12.2019
10:27:09 UTC

Il verificatore

Dott. Angelo Mincione

Integrazione a relazione finale su esecuzione ordinanza Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato
Ufficio Affari Giurisdizionali
-Sezione Quarta-

Allegati 4

Oggetto: Integrazione a verifica contabile per l'esecuzione dell'ordinanza n°4824/2019 del Consiglio Stato, Sez. IV su ricorso R.G. 8663/2015 prodotto da Monaco Riccardo ed altri.

Io sottoscritto Angelo Mincione, in qualità di verificatore, incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n°4824/2019, ho preso atto delle osservazioni presentate dal Comune di Napoli "Area Manutenzione Servizio Supporto ai Rup" con nota PG 1003828/2019 del 12-12-2019 tramite indirizzo pec, e da parte dell'Avv. Esposito Valentina per conto degli appellanti del Condominio Aurora controparte in causa, con nota del 16-12-2019 tramite indirizzo pec, entrambe allegati all'uopo.

Il Comune di Napoli nelle proprie osservazioni, ha riscontrato un errore materiale in sede di relazione preliminare, derivante dall'aver erroneamente imputato a titolo di sorta capitale, interessi e rivalutazione, la somma pari ad € 25.027,03, peraltro già liquidata nel 2006, che costituisce il credito complessivamente erogato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con Deliberazione n. 10307 del 28-09-2005 (**Allegato n° 4**) e non assumendo come base del calcolo la sola sorta capitale pari ad € 15.493,71.

In seguito a ciò, ho provveduto a ricalcolare nella relazione finale, già depositata in data 27-12-2019 con prot. informatico n. 2019081657 presso il Consiglio di Stato, le somme complessivamente spettanti al Condominio Aurora a titolo di rivalutazione monetaria.

In secondo luogo chiedo, in riferimento alle osservazioni alla relazione preliminare fatte dell'Avv. Esposito Valentina per conto degli appellanti del Condominio Aurora controparte in causa, che il Supremo Consiglio di Stato ove lo ritenga opportuno, possa eventualmente valutare un'integrazione alla verifica contabile ai fini di una esatta quantificazione delle somme effettivamente dovute agli odierni appellanti.

Per quanto disposto, allego la seguente documentazione :

Alleg. 1- Osservazioni del Comune di Napoli

Alleg. 2- Osservazioni dell' Avv. Esposito Valentina per conto di Monaco Riccardo ed altri (Appellanti)

Alleg. 3- Memoria del 04-02-2019

Alleg. 4- Deliberazione Comm. Straord. di liquidazione n° 10307 del 28-09-2005 del Comune di Napoli



MINCIONE
ANGELO
CORTE DEI CONTI
30.12.2019
13:46:59 UTC

Il verificatore
(Dott. Angelo Mincione)

Appellanti	Sorta Capitale (Liquidata)	Punto a1 - rivalutazione monetaria
Pascal Laura	10,743.50 €	DAL 26/10/2000 AL 20/06/2006 - 1.439,63
Eredi Monaco Luigi	17,213.36 €	DAL 26/10/2000 AL 12/07/2006 - 2.358,23
Eredi di Donato Giuseppe	13,675.12 €	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 1.873,49
Paolo Levi- Erede Mazzei Mario	5,181.82 €	DAL 26/10/2000 AL 17/07/2006 - 709,91
Cangero Michele	15,256.74 €	DAL 26/10/2000 AL 20/06/2006 - 2.044,40
Irene Pumpo	2,874.19 €	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 393,76
Pumpo Rossella ed Alessandra	5,052.07 €	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 692,13
Pumpo Rossella e Vela Aurora	2,243.78 €	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 307,40
Longobardi Luigi -Erede Minieri Rita	3,782.81 €	DAL 26/10/2000 AL 20/06/2006 - 506,90
Arcuri Fiorella	2,331.89 €	DAL 26/10/2000 AL 05/09/2006 - 321,80
Vela Aurora	9,403.58 €	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 1.288,29
Eredi D'Avenia Oreste	7,552.21 €	DAL 26/10/2000 AL 20/06/2006 - 1.012,00
Ghiggi Roberto Erede Ghiggi Gioacchino	23,173.61 €	DAL 26/10/2000 AL 18/07/2006 - 3.174,78
Pescione Mirella	10,361.71 €	DAL 26/10/2000 AL 27/06/2006 - 1.388,47
TOT.		
Condominio Aurora	€ 15,493.71	DAL 01/01/1994 AL 7/09/2006 - 5.794,65
Arcuri Fiorella : mandato n. 9743 del 7/11/2012 a seguito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenuto con delibe		

Rivalutazione di rivalutazione- punto a2	Interessi semplici sulla rivalutazione - punto a3	interessi semplici sulla somma maturata ex art. 1283 c.c. a titolo di interessi - punto a4
DAL 20/06/2006 AL 31/10/2019- 254,81	DAL 26/10/2000 AL 20/06/2006 - 1.866,14	5/03/2013 AL 31/10/2019- 90,10
DAL 12/07/2006 AL 31/10/2019- 412,69	DAL 26/10/2000 AL 12/07/2006 - 3.020,27	5/03/2013 AL 31/10/2019- 145,83
dal 20/07/2006 al 31/10/2019- 327,86	dal 26/10/2000 al 20/07/2006- 2.407,99	5/03/2013 al 31/10/2019 - 116,26
dal 17/07/2006 al 31/10/2019- 124,23	dal 26/10/2000 al 17/07/2006- 911,23	5/03/2013 al 31/10/2019- 44,00
DAL 20/06/2006 AL 31/10/2019- 361,86	DAL 26/10/2000 AL 26/06/2006- 2.650,11	5/03/2013 AL 31/10/2019- 127,96
DAL 20/07/2006 al 31/10/2019- 68,91	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 506,11	5/03/2013 AL 31/10/2019- 24,43
dal 20/07/2006 al 31/10/2019- 121,12	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 889,61	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 42,96
dal 20/07/2006 al 31/10/2019- 53,80	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 395,10	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 19,09
dal 20/06/2006 al 31/10/2019- 89,72	DAL 26/10/2000 AL 20/06/2006 - 657,07	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 31,74
dal 05/09/2006 al 31/10/2019- 55,67	DAL 26/10/2000 AL 05/09/2006 - 419,21	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 20,24
dal 20/07/2006 al 31/10/2019- 225,45	DAL 26/10/2000 AL 20/07/2006 - 1.655,82	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 79,96
dal 20/06/2006 al 31/10/2019- 179,12	DAL 26/10/2000 AL 20/06/2006 - 1.311,81	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 263,83
dal 18/07/2006 al 31/10/2019- 555,59	DAL 26/10/2000 AL 18/07/2006 - 4.076,91	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 196,85
DAL 27/06/2006 AL 31/10/2019 - 245,76	DAL 26/10/2000 AL 27/06/2006- 1.805,46	05/03/2013 AL 31/10/2019 - 87,18
dal 7/09/2006 al 31/10/2019 - 1.002,47		
tra C.C. 26/2010 con disposizione di pagamento n. 42 del 23/02/2011 in virtù della sentenza 1284/2002 -		

Rival + inter da ordinanza (somma da a1 ad a4)	inter + rival liquidati nel 2006	inter + rival liquidati nel 2014	quota da liquidare
3,650.68 €	805.32 €	2,400.30 €	445.06 €
5,937.02 €	1,290.30 €	4,067.31 €	597.41 €
4,725.60 €	1,025.07 €	- €	3,700.53 €
1,789.37 €	388.42 €	1,224.06 €	176.89 €
5,184.33 €	1,143.63 €	3,557.06 €	483.64 €
993.21 €	215.45 €	677.39 €	100.37 €
1,745.82 €	378.70 €	594.92 €	772.10 €
775.39 €	168.19 €	594.92 €	12.28 €
1,285.43 €	283.55 €	881.94 €	119.94 €
816.92 €	174.80 €	538.94 €	103.18 €
3,249.52 €	704.89 €	523.28 €	2,021.35 €
2,766.76 €	566.11 €	1,760.77 €	439.88 €
8,004.13 €	1,737.08 €	5,486.31 €	780.74 €
3,526.87 €	776.71 €	2,417.98 €	332.18 €
6,797.12 €	3,110.85 €	2,235.45 €	10,085.55 €
	solo rivalutazione	solo rivalutazione	11,536.37 €

PG/2020/308145

URGENTE

Napoli, li 04/05/2020

Al Servizio Supporto ai RUP

E p.c. Al Servizio Difesa Giuridica Civile c.a. Avv. Allegretti

e p.c. Al Segretario Generale

e p.c. Al Servizio Gestione Bilancio

Oggetto: Fascicolo n. AM/35937/B - Decisione n.2804/2020 emessa dal C.d.S. Sez. IV su ricorso prodotto da MONACO Riccardo ed altri.

Per quanto di competenza si trasmette copia della decisione indicata in oggetto emessa dal Consiglio di Stato su ricorso prodotto da MONACO Riccardo ed altri avverso la sentenza n. 3178 dell'11-06-2015 resa dalla IV^a Sezione del T.A.R. per la Campania -Napoli nel giudizio promosso da Ghiotto Maria ed altri, per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli I Sez. n. 1284 del 29/1/02 con la quale il Comune è stato condannato al risarcimento dei danni arrecati all'Edificio condominiale dallo stesso amministrato e dovuti all'acquisizione di parte del viale condominiale da destinare a nuova strada, operata attraverso irrituale procedura espropriativa, edificio sito in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 38 e 42 parco Aurora.

Al riguardo si rappresenta che il Consiglio di Stato nell'accogliere parzialmente il predetto appello nei termini in motivazione ha, tra l'altro, nominato il Prefetto di Napoli (o suo delegato) quale commissario ad acta nel caso di inottemperanza della sentenza nel termine di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'allegata decisione (avvenuta il 04/05/2020).

Inoltre il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo; pertanto si chiede a Codesto Servizio di predisporre gli atti necessari al pagamento delle predette spese legali.

Avvocato incaricato della causa : Avv. Pulcini Anna - 0817954698

ALL/1

p. L'AVVOCATO INCARICATO

L'Istr. Amm.vo

Comune di Napoli

Dipartimento Avvocatura - Servizio Difesa Giuridica Civile

P.zza Municipio - P.zza S. Giacomo - 80133 - Napoli

Tel. 081 7954697 - 7954666 - 7954667 - Fax 0817954703

Prot. n. 334768 del 13/05/2020

Al Dirigente del Servizio Supporto ai RUP

e p.c. Al Servizio Gestione Bilancio

Al Dipartimento Avvocatura
Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

OGGETTO: Fascicolo n. AM/35937 – Decisione n. 2804/2020 emessa dal CdS sez. IV su ricorso prodotto da MONACO Ricardo ed altri.

Con riferimento alla nota PG/2020/308145 del 4 maggio u.s. del Servizio Difesa Giuridica Amministrativa, di pari oggetto, con la quale nel trasmettere la decisione del Consiglio di Stato indicata in oggetto, si rappresenta che nel caso di inottemperanza, entro il termine di 90 giorni, è stata disposta la nomina del Prefetto quale commissario ad acta, si richiama l'attenzione della S.V. sulla necessità di predisporre gli atti necessari al pagamento delle somme dovute, al fine di scongiurare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente.

Cinzia D'Oriano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Supporto ai RUP

Al Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio
Servizio Programmazione e Rendicontazione

e p.c.

Al Segretario Generale

Al Dipartimento Avvocatura
Servizio Difesa Giuridica Civile
c. a. Avv. Anna Pulcini
c.a. Avv. Allegretti
Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

PG/2020/ 388950 del 4/6/2020

OGGETTO: Fascicolo AM/35937/B – Decisione n. 2804/2020 emessa dal C.d.S. Sez. IV su ricorso prodotto da MONACO Riccardo ed altri

Con la decisione indicata in oggetto, pervenuta con nota PG/2020/308145 del 04/05/2020 del Servizio Difesa Giuridica Civile, il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 11.536,37 entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione (occorsa in data 04/05/2020) ed a rifondere solidalmente le spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 10.000,00 oltre accessori come per legge; contestualmente, il Consiglio di Stato ha nominato il Prefetto di Napoli (o suo delegato) quale commissario ad acta nel caso di inottemperanza.

Essendo lo scrivente competente alla predisposizione degli atti necessari alla liquidazione delle somme dovute, non disponendo della dotazione finanziaria occorrente, si chiede a codesti Servizi Finanziari, di voler indicare eventuali risorse su poste contabili da impegnare per gli incombeni di competenza nei termini fissati, ovvero procedere con prelevamento dal fondo di riserva, al fine di scongiurare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente; tanto, anche in considerazione dell'attenzione segnalata dal Vice Segretario Generale con nota PG/2020/334768 del 13/05/2020.

In mancanza, questo Servizio provvederà a proporre il relativo debito fuori bilancio nella prossima ricognizione utile, con tempi evidentemente incompatibili con quelli stabiliti nella decisione in argomento.

Il Funzionario in P.O.
Ing. Michela Vicidomini

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Alfonso Ghezzi (*)

(*) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

PG/2020/393067 del 05/06/2020

Al Servizio Supporto ai RUP
Al Servizio Gestione Bilancio
Al Servizio Controllo equilibri finanziari

p.c. Al Segretario Generale
Al Servizio Difesa giuridica civile
Al Servizio Difesa giuridica amministrativa

Oggetto: Fascicolo AM/35937/B Consiglio di Stato Sezione IV n. 2804/2020 - Monaco Riccardo e altri – Risposta a nota del Servizio Supporto ai RUP PG 388950/2020

Per quanto di competenza di questo Servizio, si riscontra la nota PG 388950/2020 in merito alla copertura finanziaria della spesa derivante dal giudizio in oggetto, che può essere imputata al cap. 42051 esercizio provvisorio 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

Tale spesa può essere assunta al bilancio dell'ente previo riconoscimento consiliare ex art. 194 comma 1 lettera A TUEL, che – in ragione dell'urgenza da Voi segnalata – potrà essere oggetto di Vs. proposta senza attendere l'istruttoria delle canoniche, periodiche ricognizioni svolte dal Servizio Controllo equilibri finanziari.

Cordiali saluti.

Claudia Gargiulo
Dirigente Servizio Programmazione e rendicontazione